Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2018

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

18A07398

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 ottobre 2018.

Deleghe di attribuzione del Ministro della salute al Sottosegretario di Stato prof. Armando Bartolazzi.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, avente a oggetto «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, recante il «Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 2018, con cui l'on. Giulia Grillo è stata nominata Ministro della salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2018, con cui il prof. Armando Bartolazzi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla salute;

Ritenuto di determinare le attribuzioni delegate al Sottosegretario di Stato alla salute prof. Armando Bartolazzi;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Sottosegretario di Stato prof. Armando Bartolazzi è delegato alla trattazione e alla firma degli atti relativi:

a) all'attività di monitoraggio e di valutazione dei risultati nel campo della ricerca scientifica e tecnologica in materia sanitaria;

b) alle materie relative all'organizzazione delle attività connesse alla valutazione delle professioni sanitarie del Servizio sanitario nazionale e relativo contenzioso;

c) alle competenze in materia di relazioni tra il Ministero della salute e le organizzazioni sindacali, ove il Ministro non intenda attendervi personalmente;

d) alla tenuta dei rapporti tra il Servizio sanitario nazionale e le università in materia di personale delle aziende ospedaliero-universitarie;

e) al coordinamento delle attività relative all'organizzazione del 68° Comitato regionale dell'Ufficio regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità;

f) ai procedimenti concernenti forme e condizioni particolari di autonomia.

2. Al fine di assicurare il coordinamento tra le attività espletate in base alla presente delega e gli obiettivi, i programmi e i progetti deliberati dal Ministro, il Sottosegretario di Stato prof. Armando Bartolazzi opera in costante raccordo con il ministro stesso.

3. Nelle materie delegate, il Sottosegretario di Stato prof. Armando Bartolazzi firma i relativi atti e provvedimenti; tali atti sono inviati alla firma per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto.

Art. 2.

1. Il Sottosegretario di Stato prof. Armando Bartolazzi è delegato a rappresentare il Ministro presso le Camere, nel rispetto delle direttive eventualmente fornite dal ministro e sempre che quest'ultimo non ritenga di attendervi personalmente, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari con riferimento alle materie di cui all'art. 1 e a ogni altra materia che il Ministro intenda di volta in volta affidare al medesimo sottosegretario di Stato.

2. Con riferimento alle materie di cui all'art. 1, al Sottosegretario di Stato prof. Armando Bartolazzi è delegata:

a) la partecipazione alle Conferenze unificata, Stato-regioni e Stato-città e autonomie locali, salvo che il ministro non ritenga di attendervi personalmente;

b) la firma delle risposte alle interrogazioni a risposta scritta;

c) la firma delle richieste di parere al Consiglio di Stato e ad altri organi istituzionali su questioni che non rivestono carattere generale o di principio.

Art. 3.

1. Non sono compresi nella delega di cui ai precedenti articoli, oltre agli atti espressamente riservati alla firma del Ministro o dei dirigenti da leggi o regolamenti, quelli di seguito indicati:

a) gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di ordine generale; gli atti inerenti alla modificazione dell'ordinamento e delle attribuzioni del segretario generale e delle Direzioni generali, nonché degli enti sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro; tutti gli atti da sottoporre al Consiglio dei ministri e ai Comitati interministeriali;

b) i decreti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria e di controllo degli enti sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro della salute, nonché le nomine e le designazioni, previste da disposizioni legislative, di rappresentanti del Ministero in seno a enti, aziende, collegi, commissioni e comitati, così come le proposte e gli atti comunque concernenti enti contemplati dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14;

c) gli atti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati istituiti o promossi dal Ministro;

d) le valutazioni di cui all'art. 14, comma 2, e comma 4, lettera *e)*, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sull'attività di controllo strategico ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché sulle prestazioni svolte dai dirigenti di vertice sulla base degli elementi forniti dall'organismo di cui al citato art. 14 decreto legislativo n. 150 del 2009;

e) le determinazioni sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale o il coordinamento dell'attività tra Direzioni generali del Ministero;

f) le assegnazioni finanziarie ai sensi dell'art. 14 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

g) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;

h) l'adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle materie di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

i) gli atti e i provvedimenti che, sebbene delegati, siano dal ministro a sé avocati o direttamente compiuti.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2018

Il Ministro: GRILLO

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2018
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, foglio n. 3321

18A07399

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 8 novembre 2018.

Modificazioni del decreto n. 4407 del 7 agosto 2018, recante: «Condizioni per l'utilizzo dell'indicazione "classico" e criteri per la verifica della tracciabilità varietale».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito in legge 21 dicembre 1931 n. 1785, e successive modificazioni, che ha istituito l'Ente Nazionale Risi attribuendo, al medesimo Ente, competenze tecnico-specialistiche di particolare rilievo per il settore risicolo, comprendenti, tra l'altro, il sostegno della produzione risicola nazionale, a garanzia della sua qualità, nonché la raccolta e l'elaborazione delle informazioni sul settore risicolo, con particolare riguardo alla conoscenza e alla previsione dell'andamento della produzione nazionale, europea e internazionale;

Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, e in particolare, l'art. 31, recante delega al Governo per il sostegno al settore del riso;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 2017, n. 131, che definisce norme per il sostegno del mercato interno del riso, e, in particolare, l'art. 5, che stabilisce che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, sono stabilite le condizioni per l'utilizzo dell'indicazione «classico» e i criteri per la tracciabilità varietale;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di concerto con il Ministro dello sviluppo economico n. 4407 del 7 agosto 2018, che stabilisce le condizioni per l'utilizzo dell'indicazione «classico» e i criteri per la verifica della tracciabilità varietale;

Considerata la necessità manifestata dall'Ente Nazionale Risi, con nota ENR P. 2018.0008788, di modificare l'indicato decreto n. 4407 del 7 agosto 2018, al fine dell'inserimento, a partire dalle semine 2019, delle quantità minime di seme certificato richieste per ciascuna varietà che può fregiarsi dell'indicazione «classico»;

Considerata altresì la necessità comunicata dal suddetto Ente con la stessa nota, di riaprire per l'anno corrente il termine per la presentazione, da parte dei risicoltori, delle istanze per l'adesione al sistema della tracciabilità varietale del riso "classico" per problemi di gestione del sistema insorti a causa del breve termine concesso per la presentazione delle istanze di adesione;